

## **TRIBUNALE DI POTENZA**

**Ricorso n. 133/2024 RG – Udiienza del 29/10/2024**

### **SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO**

**TUCCI ANITA**, nata a Trebisacce il 26/7/1991, residente in Villapiana C.da Rossi, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Alessandro Missineo, ha proposto il ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Potenza, iscritto al n. 133/2024 RG, con udienza fissata il 29/10/2024

### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Potenza, Piazza delle Regioni n. 1,

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE A.T. DI POTENZA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Potenza, Piazza delle Regioni n. 1,

**ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SINISGALLI”**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Potenza, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, pec [ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it);

**L'oggetto della domanda è:**

**-il riconoscimento di 6 punti e non di 0,60 per il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, ai fini del corretto inserimento della**

**ricorrente nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA, profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico;**

I controinteressati al ricorso sono:

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA di circolo e di Istituto compilati dai resistenti sopra indicati, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, INDICATI NEGLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO.

La parte istante, a sostegno della propria pretesa solleva i seguenti motivi di doglianza di cui al presente sunto e nel ricorso

espone

-che, in data 21/4/2021, ha presentato presso l'Istituto scolastico in epigrafe, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia - profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 20/2/2019 al 19/2/2020, dopo il conseguimento del titolo di studio e non in costanza di nomina;

-che la domanda di aggiornamento delle suddette graduatorie veniva istruita e definita dall'Istituto scolastico in epigrafe, il quale, valutati i titoli allegati alla domanda, attribuiva al ricorrente punti 10,60 per il profilo di assistente amministrativo e punti 7,60 per quello di collaboratore scolastico, senza riconoscerli 6 punti per il servizio civile ma soli 0,60 punti.

Considerato

-che, secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti?"* e che identica statuizione è contenuta nel

successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA;

-che, il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio -che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*;

-che, alla luce della Giurisprudenza formatasi sulla questione oggetto del ricorso, discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti";

-che, in base a quanto fin qui dedotto, la ricorrente sostiene di avere diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *"punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni"*, per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio

attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA e GPS e quindi sulla base dei motivi fin qui dedotti, con il ricorso proposto il ricorrente

#### CHIEDE

-che sia accertato il proprio diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile prestato o quel diverso punteggio ritenuto corretto;

-per l'effetto la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione della graduatoria del personale ATA di III fascia di circolo e di istituto per il triennio 2021/2024 per i suddetti profili;

-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.

Si allegano: il ricorso e il decreto di fissazione udienza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, nonché l'elenco dei controinteressati per le graduatorie ATA, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.

Potenza - Lamezia Terme 16/8/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo